



Comune di Dolcè

Provincia di Verona

Deliberazione n° 10
del 12/02/2025

VERBALE DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE AD UN SECOLO (ARTICOLO 1, COMMI 636, 637 E 638 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207)

L'anno **2025** addì **dodici** del mese di **Febbraio** alle ore 12.15 nel Palazzo Comunale di **DOLCÈ**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		Presente
COMERLATI RENATO	Sindaco	SI
GASPARINI SARA	Vice Sindaco	SI
EMANUELLI GIAMPIETRO	Assessore	SI

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale, FILARDO RAFFAELE.

Il Presidente COMERLATI RENATO, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato, unitamente ai relativi allegati.

Ultimata la discussione sulla proposta di deliberazione in oggetto e dei suoi allegati, previa relazione illustrativa del Presidente, si passa alla votazione.

Pertanto

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è competenza dell'Ufficio Stato Civile istruire ed evadere le richieste di ricerche genealogiche e d'archivio nei registri dello Stato Civile dal 1871 in poi da parte di discendenti di avi italiani emigrati all'estero, finalizzate al riconoscimento della cittadinanza italiana Jure Sanguinis ex art. 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, compresi i procedimenti strumentali e correlati al riconoscimento della cittadinanza per discendenza (es. rettifiche atti);

RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (cosiddetta "Legge di bilancio 2025"), in vigore dal 1° gennaio 2025, che prevede all'articolo 1 quanto segue:

636. I Comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

637. I Comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.

638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;

PRESO ATTO, pertanto, che la disposizione sopra richiamata prevede la possibilità per i comuni di introdurre un contributo amministrativo rispettivamente:

- a) per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
- b) per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente;

ATTESO che i Comuni, oltre a decidere se introdurre o meno il contributo, possono anche determinare l'entità del contributo stesso:

- a) nel limite di euro 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne nel caso delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
- b) nel limite di euro 300,00 per ciascun atto nel caso di richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo;

CONSIDERATO che:

- l'art. 450 del codice civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello stato civile, esclude che essi possano essere consultati direttamente dai privati, demandando ai soli ufficiali preposti al servizio il compito di rilasciare estratti o certificati e di svolgere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati (incluso la consultazione degli indici decennali, vedi circolare del Ministero dell'Interno n. 66 del 05/05/2023);
- le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune cagionano un carico di lavoro considerevole ed eccezionale, ancor più gravoso nei piccoli Enti dotati strutturalmente di limitato personale, per cui i procedimenti indicati dall'art. 1, comma 636 della legge 207/2024, comportano istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della legge 91/1992 e, precedentemente, della legge 13 giugno 1912, n. 555, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione pro tempore vigente – dalla costituzione del Regno

d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari – e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

RITENUTO, quindi, di introdurre e di determinare l'entità dei contributi sopra indicati nella seguente misura:

- euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne, nel caso delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge 13 giugno 1912, n. 555;
- euro 300 per ciascun atto nel caso di richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo relativi a persone diverse dal richiedente;

PRECISATO, altresì, che:

- tali contributi dovranno essere versati contestualmente all'invio della richiesta, con allegazione della ricevuta dell'eseguito pagamento, e il mancato o inesatto pagamento rende le domande improcedibili a norma del citato articolo 1 comma 638 della Legge n. 207/2024;
- i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- tali contributi non sono soggetti a rimborso in caso di esito negativo delle ricerche;
- i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;
- il pagamento avverrà mediante l'utilizzo del sistema PagoPa ovvero di altro sistema consentito dalla disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza;

RICHIAMATO l'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che attribuisce alla Giunta la competenza ad adottare gli atti di indirizzo gestionale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 30/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno con proprio decreto del 24/12/2024 ha disposto la proroga al 28 febbraio 2025 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali e che comunque la facoltà per gli Enti di istituire la contribuzione in argomento è intervenuta con l'approvazione della Legge di Bilancio 2025 e pertanto tale deliberazione non avrebbe potuto costituire allegato al bilancio ai sensi dell'articolo 172 del T.U.E.L., in quanto già approvato in data antecedente nei termini di legge;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevolmente espressi in merito alla regolarità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole e unanime espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di istituire, a decorrere dall'adozione della presente delibera, i contributi amministrativi previsti dall'articolo 1, commi 636 e 637, della legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) e di determinarne l'entità nella seguente misura:
 - euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne, nel caso delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge 13 giugno 1912, n. 555;
 - euro 300 per ciascun atto, nel caso di richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo relativi a persone diverse dal richiedente;
- 3) di dare atto che gli importi derivanti dai contributi di cui alla presente deliberazione saranno integralmente acquisiti al bilancio del comune;
- 4) di dare atto, inoltre, che:
 - il pagamento avverrà mediante l'utilizzo del sistema PagoPa ovvero di altro sistema consentito dalla disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza;
 - il contributo dovrà essere versato all'Ente a cura dell'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione della ricevuta dell'eseguito pagamento;
 - il contributo non comprende eventuali spese per imposta di bollo e spedizione documenti;
 - il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande;
- 5) di stabilire che non vi sarà diritto di rimborso in caso di esito negativo del procedimento o della ricerca;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di dare immediata attuazione a quanto deliberato, in seguito a separata votazione favorevole e unanime espressa in forma palese per alzata di mano.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 10**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE AD UN SECOLO (ARTICOLO 1, COMMI 636, 637 E 638 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 12/02/2025

Il Responsabile di Settore

Raffaele Filardo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 12/02/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Lucia Garonzi

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
COMERLATI RENATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FILARDO RAFFAELE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Dolcè. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FILARDO RAFFAELE in data 12/02/2025
Comerlati Renato in data 12/02/2025